

## Chiarimenti relativi al Codice di condotta commerciale in esito alla deliberazione 26 ottobre 2020, 426/2020/R/COM

- 1) *L'articolo 5, comma 1, lettera a), del Codice di condotta commerciale prevede che i corrispettivi dei prezzi di fornitura del servizio dovuti dai clienti finali per la prestazione del servizio siano indicati nel loro valore unitario al lordo delle perdite di rete, sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale, qualunque sia la forma di comunicazione adottata e compatibilmente con il mezzo di comunicazione utilizzato. Tale disposizione prevede la possibilità per i venditori di indicare tali corrispettivi anche al netto delle perdite di rete?*

**Al fine di garantire trasparenza e univocità, nella scheda sintetica gli indicatori sintetici di prezzo e i corrispettivi dei prezzi di fornitura devono essere indicati esclusivamente comprensivi delle perdite di rete. Nella documentazione precontrattuale e contrattuale, ferma restando l'indicazione chiara e prominente dei corrispettivi unitari al lordo delle perdite di rete, è fatta salva la facoltà del venditore di indicare, secondariamente e distintamente, i valori dei corrispettivi unitari netti delle perdite di rete.**

**Nel caso di offerte di energia elettrica a prezzo variabile ciò implica che sia l'indice sia ogni altro eventuale corrispettivo, diverso dall'indice, rientrante nella componente del prezzo variabile per consumi (€/kWh), devono essere riportati includendo le perdite di rete. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni esempi di offerte a prezzo variabile.**

- i. **Si consideri un'offerta di energia elettrica a prezzo variabile il cui prezzo ( $P$ ), espresso in quota energia (€/kWh), è definito come sommatoria del PUN e di un corrispettivo  $A$  (€/kWh): entrambi i corrispettivi dovranno essere già comprensivi delle perdite di rete. Il venditore nella documentazione contrattuale dovrà quindi riportare il valore del prezzo  $P$  pari a  $P=PUN*(1+\lambda)+A$ ; dove  $\lambda$  è il fattore di correzione per tener conto delle perdite di rete, attualmente pari a 0,102. Considerando un valore di  $A$  comprensivo delle perdite di rete pari a 0,05 €/kWh, il prezzo  $P$  deve essere indicato come  $P=PUN*1,102+0,05$  €/kWh.**

**Se non è presente alcun corrispettivo  $A$  €/kWh, il prezzo deve essere indicato come  $P= PUN*(1+\lambda)$  (considerando il valore attuale di  $\lambda$ ,  $P=PUN*1,102$ ).**

- ii. **Si consideri un'offerta di energia elettrica a prezzo variabile il cui prezzo ( $P$ ) è determinato calcolando una riduzione di valore pari a  $B$  €/kWh (già comprensiva di perdite) rispetto alla componente  $PE$  come stabilita dall'Autorità.**

**Se la riduzione della  $PE$ , ( $B$ ) è pari a -0,05 €/kWh, il prezzo deve essere indicato come  $P=PE-0,05$  €/kWh.**

- iii. **Si consideri una offerta PLACET variabile con componente  $Pvol=(1+\lambda)*(P\_INGM+\alpha)$ , con  $\alpha$ , al netto delle perdite di rete, pari a 0,0555 €/kWh, il prezzo deve essere indicato come, considerando il valore attuale di  $\lambda$ ,  $Pvol=PUN*1,102+0,061161$ .**

- 2) *L'articolo 5, comma 1, lettera h), del Codice di condotta commerciale prevede che i corrispettivi della Spesa per la materia energia non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall'Autorità per i servizi di tutela ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi, siano pari a quelli vigenti definiti dall'Autorità. Tale disposizione può essere adottata anche per i clienti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale?*

**La disposizione trova specifica applicazione per l'ambito soggettivo definito all'articolo 2 dal Codice di condotta commerciale. La *ratio* alla base della previsione in argomento risponde tuttavia a principi di trasparenza e comprensibilità che dovrebbero essere presenti in generale nelle trattative contrattuali e dovrebbero, quindi, caratterizzare le offerte commerciali rivolte a tutti i clienti finali, anche se non rientranti nell'ambito del Codice medesimo.**

- 3) *L'articolo 13, comma 5 del Codice di condotta commerciale dispone che qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, il venditore è tenuto a darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi clienti con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi. Quali sono le evoluzioni automatiche per le quali deve essere effettuata la comunicazione e come si individua l'arco dei 12 mesi?*

**Con evoluzione automatica si intende una variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e i cui valori sono già determinati nel contratto sottoscritto dal cliente finale. Le evoluzioni automatiche di cui all'articolo 13, comma 5 sono le evoluzioni che comportano:**

- un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore;
- lo scadere o la riduzione di sconti (esclusi gli sconti subordinati all'avveramento di uno specifico evento o condizione come, a titolo esemplificativo, gli sconti legati alla domiciliazione del pagamento, al raggiungimento di determinate soglie, alla dualizzazione che decadono se il cliente dà recesso a una delle due *commodity*, sconti *partnership* che decadono se il cliente disdice il contratto con il partner, etc.);
- il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile;
- il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.

**Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, il venditore è tenuto a darne comunicazione a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi.**

**L'arco di 12 mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle condizioni economiche previsto contrattualmente che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della deliberazione 426/2020/R/COM, coincide con la data di inizio di validità del contratto. Relativamente ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della deliberazione si veda quanto specificato al successivo chiarimento 4).**

**In caso di evoluzioni automatiche che comportino una variazione della spesa annua relativa ai 12 mesi successivi al suddetto arco temporale, la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5 dovrà pervenire al cliente finale 2 mesi prima dell'inizio del successivo periodo di 12 mesi e conterrà la stima della spesa annua per tale nuovo periodo.**

Ogni 12 mesi inizia un nuovo periodo di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 5 con le medesime modalità e tempistiche del periodo precedente.

Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione.

#### Esempio 1

Contratto dall'1 gennaio 2022 che prevede:

- un prezzo fisso monorario per i primi 12 mesi;
- un passaggio ad un prezzo variabile, già indicato in contratto, composto da  $PUN \cdot (1 + \lambda) + spread$  (quest'ultimo comprensivo delle perdite). Si ipotizzi che lo spread sia:
  - pari a 0,005 €/kWh (lordo perdite) nel secondo anno;
  - 0,010 €/kWh (lordo perdite) nel terzo anno;
  - 0,020 €/kWh (lordo perdite) dal quarto anno in poi.

Il cliente finale riceverà:

- una prima comunicazione di evoluzione automatica entro il 31 ottobre 2022 con la stima della spesa annua per il periodo 1 gennaio 2023-31 dicembre 2023 (periodo con spread pari a 0,005 €/kWh);
- una seconda comunicazione entro il 31 ottobre 2023 con la stima della spesa annua per il periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024 (periodo con spread pari a 0,010 €/kWh);
- una terza comunicazione entro il 31 ottobre 2024 con la stima della spesa annua per il periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2025 (periodo con spread pari a 0,020 €/kWh).

Ai fini della stima della spesa annua il venditore dovrà utilizzare le informazioni sui corrispettivi note al momento delle comunicazioni; in particolare, relativamente ai *forward*, dovrà servirsi di quelli disponibili al momento della comunicazione di preavviso, utilizzando per l'ultimo trimestre del periodo da stimare i dati del corrispondente trimestre dell'anno precedente.

#### Esempio 2:

Contratto dall'1 gennaio 2022 che prevede un prezzo fisso monorario con uno sconto di 3 euro al mese per i primi 14 mesi.

Il cliente finale riceverà:

- una prima comunicazione di evoluzione automatica entro il 31 ottobre 2022 con la stima della spesa annua per il periodo 1 gennaio 2023-31 dicembre 2023 (periodo con primi due mesi ancora scontati);
- una seconda comunicazione entro il 31 ottobre 2023 con la stima della spesa annua per il periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024 (periodo senza più sconti).

- 4) *Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5 del Codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione 426/2020/R/com si applicano solo ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione?*

L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5 trova applicazione con riferimento anche ai contratti in essere solo qualora intervengano modifiche contrattuali delle condizioni economiche (ad esempio variazioni unilaterali o rinegoziazioni) successive

alla data di entrata in vigore della deliberazione 426/2020/R/COM che introducano nel contratto evoluzioni automatiche.

Le evoluzioni automatiche contrattualizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione non sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5.

Ad esempio, un'offerta a prezzo fisso sottoscritta il 30 novembre 2020 che prevede il passaggio a prezzo variabile dall'1 dicembre 2021 non è soggetta all'obbligo di comunicazione in quanto l'evoluzione automatica è stata contrattualizzata prima dell'entrata in vigore della deliberazione.

- 5) *L'articolo 28, comma 1, lettera e) prevede l'obbligo di inserire nella Scheda sintetica di cui all'Allegato 4, nella sezione "Altre voci di costo", la descrizione sintetica e i costi espressi nel loro valore effettivo unitario dei corrispettivi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema, con separata evidenza della componente tariffaria Asos nel caso di offerte di energia elettrica. È possibile rimandare alla sezione "Prezzi e tariffe" del sito dell'Autorità, dove tali importi sono indicati ed aggiornati?*

**Il venditore può rimandare ad un riferimento esterno che contenga i valori aggiornati delle componenti di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema riportando, in ogni caso, anche la descrizione sintetica e i costi espressi nel loro valore effettivo unitario vigente delle medesime componenti, come previsto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c) e dell'articolo 49, comma 1, lettera e) del Codice del consumo.**

- 6) *In quale sezione della Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 devono essere inserite le informazioni circa l'approvvigionamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che può caratterizzare un'offerta?*

**Le informazioni relative alle fonti rinnovabili devono essere inserite nella sezione "Altre caratteristiche" di cui all'articolo 28, comma 1, lettera l).**

- 7) *La Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 deve essere riportata nella documentazione precontrattuale nella stessa forma e nella stessa grafica del Codice di condotta commerciale?*

**Gli aspetti grafici (ad es. font, intestazione, colori) sono a discrezione del venditore mentre le tabelle e i loro contenuti devono essere riportati seguendo il modello dell'Allegato 4. La Scheda sintetica, inoltre, deve essere predisposta in una pagina separata da altri contenuti del contratto.**